

IL SEGRETARIO GENERALE

Roma, 14 gennaio 2021

Spett.le
Agenzia delle Entrate
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Grandi Contribuenti
Settore Controllo
Via Giorgione, 106
00147 Roma

Inviata via e-mail all'indirizzo:
dc.gc.settorecontrollo@agenziaentrate.it

Oggetto: Osservazioni di Assofiduciaria al documento di consultazione recante chiarimenti in tema di meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di comunicazione - decreto legislativo del 30 luglio 2020, n. 100 (recepimento Direttiva "DAC6")

Spett. le Agenzia delle Entrate – Settore Controllo,

desideriamo innanzitutto ringraziarVi per la possibilità di partecipare alla presente consultazione pubblica e riportiamo nel seguito i nostri commenti in ordine alla bozza di circolare (*breviter*, "bozza di circolare") che fornisce chiarimenti in tema di meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di comunicazione - decreto legislativo del 30 luglio 2020, n. 100 (recepimento Direttiva "DAC 6").

Le considerazioni che seguiranno sono basate sui seguenti provvedimenti nazionali: *i*) decreto legislativo del 30 luglio 2020, n. 100, di recepimento della Direttiva DAC 6 (di seguito, "decreto di attuazione"); *ii*) decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 novembre 2020 (di seguito, "decreto ministeriale"); *iii*) Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 364425 del 26 novembre 2020 (di seguito, "Provvedimento").

In ultimo, si precisa che i suggerimenti di modifica/integrazione della bozza di circolare saranno circoscritti all'impatto che taluni passaggi di tale documento di prassi potrebbero avere sulle società fiduciarie.

Come noto, la relazione illustrativa al decreto di attuazione precisa che, tra gli altri, sono inclusi nella categoria degli "intermediari" (tenuti alle comunicazioni DAC 6) le

istituzioni finanziarie (già) tenute alla comunicazione delle informazioni rilevanti ai fini della normativa sullo scambio automatico di informazioni in base alla direttiva 2014/107/UE e al *Common Reporting Standard* (CRS), di cui all'art. 1, co. 1, lett. n) del D.M. del 28 dicembre 2015, tra cui: banche, società di gestione accentrata di strumenti finanziari, società di intermediazione mobiliare, società di gestione del risparmio, imprese di assicurazione, organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), **società fiduciarie**, trust, stabili organizzazioni di istituzioni finanziarie estere che svolgono le medesime attività delle istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione.

* * *

1. – Per meglio comprendere le riflessioni che di seguito si esporranno, è opportuno ricordare che, a valle di tutti i summenzionati provvedimenti adottati a livello nazionale per disciplinare il complesso meccanismo di “investigazione predittiva” introdotto dalla DAC 6, all’interno della figura dell’“intermediario” si distinguono: *i)* il “promotore” (*promoter*), cioè colui che è responsabile della elaborazione, commercializzazione, organizzazione o messa a disposizione ai fini dell’attuazione di un meccanismo transfrontaliero da comunicare, o ne gestisce in autonomia l’intera attuazione; e *ii)* il “fornitore di servizi” (*service provider*), cioè colui che direttamente o attraverso altri soggetti, svolge una attività di assistenza o consulenza riguardo alla elaborazione, commercializzazione, messa a disposizione ai fini dell’attuazione o gestione dell’attuazione del meccanismo transfrontaliero.

Con specifico riguardo alla figura del “fornitore di servizi”, è ormai pacifico che non sussistono obblighi di comunicazione DAC 6 in capo a tale intermediario laddove non sia sussistente il presupposto che chi agisce debba essere a conoscenza o si possa ragionevolmente presumere che sia a conoscenza del meccanismo in considerazione dei fatti e circostanze pertinenti, sulla base delle informazioni disponibili e delle competenze necessarie per fornire i servizi che eroga (cd. “standard di conoscenza”).

Come precisato nel Modello OCSE MDR, e oltremodo ribadito nella bozza di circolare, non sono imposti al fornitore di servizi (l’attuatore) obblighi di *due diligence* ulteriori rispetto a quelli ordinariamente già richiesti a fini regolamentari o commerciali e non è richiesto a tale soggetto di impiegare un livello di *expertise* superiore a quello richiesto per fornire il servizio.

Per esempio, in linea generale, il modello non richiede le comunicazioni da parte delle istituzioni finanziarie quando effettuano transazioni bancarie di routine (es. trasferimento fondi, custodia), dato che la natura del loro coinvolgimento e le informazioni a loro prontamente disponibili non soddisferebbero il c.d. “*reasonably be expected to know test*”.

Ora, sebbene possa apparire difficile (e, in alcuni casi, sottile) distinguere tra soggetti “promotori” e “fornitori di servizi” del meccanismo transfrontaliero oggetto di comunicazione, distinzione che, a ben vedere, risulta assai dipendente dalle più varie e imprevedibili circostanze dei casi concreti, a nostro avviso, anche alla luce dei chiarimenti

contenuti nella bozza di circolare, è difficile, se non impossibile, inquadrare le società fiduciarie quali “*promoter*” del meccanismo transfrontaliero, essendo, per l’appunto, impossibile immaginare una società fiduciaria, la quale nella sua attività di routine amministra i beni per conto di terzi, che gestisca (o diriga) in piena autonomia l’intera attuazione del meccanismo senza necessità di indicazioni da parte di terzi.

In altri termini, l’imprescindibilità, nello svolgimento dell’attività delle società fiduciarie, delle indicazioni promananti dai terzi nel cui interesse i beni sono amministrati, testimonia come tali società non possano essere inquadrare quali “*promoter*” di alcun meccanismo transfrontaliero, difettando il requisito dell’“autonomia” dell’attuazione e gestione di quest’ultimo.

Per quanto concerne, invece, la circostanza che le società fiduciarie possano essere inquadrare quali “*service providers*” del meccanismo transfrontaliero, si è detto che *condicio sine qua non* ai fini di tale qualificazione è la dimostrazione che chi agisca debba essere a conoscenza o si possa ragionevolmente presumere che sia a conoscenza del meccanismo in considerazione dei fatti e circostanze pertinenti, sulla base delle informazioni disponibili e delle competenze necessarie per fornire i servizi che eroga (cd. “standard di conoscenza”).

Pertanto, in linea generale, sembra desumersi che, laddove l’intermediario “*service provider*” non abbia evidenze né informazioni già a disposizione per altre finalità dalle quali si evinca una riduzione d’imposta dovuta dal contribuente né il vantaggio fiscale come vantaggio principale conseguibile dal meccanismo, il meccanismo non debba essere comunicato in quanto la conoscenza del calcolo del vantaggio fiscale non rientra nelle competenze e conoscenze richieste nell’ambito dei servizi che eroga.

Sul punto – e sempre sulla base delle informazioni disponibili – già la relazione illustrativa al decreto di attuazione sembra deporre nel senso che le società fiduciarie non siano qualificabili come “*service providers*” quando effettuino operazioni di routine (es. custodia), dato che la natura del loro coinvolgimento e le informazioni a loro prontamente disponibili non soddisferebbero il “*reasonably be expected to know test*”: in questa prospettiva, non si richiede agli intermediari alcun obbligo di *due diligence* ulteriore rispetto a quelli ordinariamente già richiesti a fini regolamentari o commerciali.

Ciò posto, un profilo di criticità emerge tuttavia nel momento in cui si va a leggere l’art. 4, co. 3, del decreto ministeriale, nella misura in cui è precisato che “*Salvo prova contraria, lo standard di conoscenza non si considera soddisfatto per le transazioni bancarie e finanziarie di routine*”.

Sul punto, la bozza di circolare chiarisce che “*L’articolo 4, comma 3 del decreto ministeriale prevede una presunzione legale relativa di assenza dello standard di conoscenza per le operazioni bancarie “routinarie”, ossia (...) operazioni caratterizzate da una discrezionalità minima dell’operatore, da procedure standardizzate e di frequente esecuzione*”.

Ebbene, posto che anche le società fiduciarie sono potenzialmente assoggettate all'adempimento degli obblighi di comunicazione DAC 6 in quanto "intermediari", e non svolgendo queste ultime "operazioni bancarie routinarie", sarebbe opportuno che la circolare, nella sua versione definitiva, chiarisse che rientrano nella categoria delle "operazioni routinarie" non solo le operazioni bancarie e finanziarie ma anche le operazioni normalmente svolte dalle società fiduciarie, ossia "l'amministrazione di beni (mobili o immobili) per conto di terzi". Inoltre, potrebbe essere utile ricevere chiare indicazioni da parte dell'Agenzia delle entrate circa quali operazioni possono qualificarsi quali "transazioni di routine", magari stilando un apposito elenco esemplificativo diversificato per settori di interesse (ad esempio, distinguendo tra "operazioni bancarie e finanziarie routinarie" e "operazioni di routine delle società fiduciarie").

* * *

2. – Un altro aspetto che solleva taluni profili di criticità è connesso al disposto normativo di cui all'art. 8, co 1, del decreto di attuazione, il quale stabilisce che *"1. Gli intermediari e i contribuenti obbligati alla comunicazione ai sensi dell'articolo 3 trasmettono all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2021 le informazioni di cui all'articolo 6 relative ai meccanismi transfrontalieri la cui prima fase è stata attuata tra il 25 giugno 2018 e il 30 giugno 2020"*.

Sul punto, la bozza di circolare si limita a chiarire, invero laconicamente, che *"L'esplicito riferimento operato dalla disposizione in commento alla "prima fase" consente di escludere dall'ambito della comunicazione in commento i meccanismi transfrontalieri che alla data del 25 giugno 2018 erano già in fase di realizzazione, ancorché essi continuino a produrre effetti rilevanti anche dopo tale data"*.

Ebbene, i chiarimenti contenuti nella bozza di circolare non consentono di comprendere se l'attività di *due diligence* a ritroso debba avere ad oggetto i mandati fiduciari in essere nel periodo 25 giugno 2018 - 1° luglio 2020 e a tutt'oggi aperti, oppure se - come si auspica - l'obbligo informativo possa non essere assolto nell'ipotesi in cui alla data dell'invio delle informazioni (i.e. 28 febbraio 2021) i mandati fiduciari non siano più in essere.

Escludere dall'obbligo di inoltrare tutte quelle informazioni relative a mandati fiduciari non più in essere alla data di primo invio delle informazioni DAC 6 solleverebbe le società fiduciarie dal sostenere alti costi di *due diligence*, con riferimento, peraltro, ad operazioni, già oggetto - ricorrendone i presupposti - di probabile comunicazione (il riferimento è, soprattutto, alle segnalazioni per operazioni sospette).

Sul punto, si auspica un più approfondito chiarimento all'interno del passo della circolare dedicato al commento dell'art. 8, co. 1, del decreto di attuazione, nonché del Provvedimento.

* * *

3. – Un aspetto che meriterebbe un chiarimento nella versione definitiva della circolare, che interessa non solo le società fiduciarie ma anche gli altri intermediari a vario titolo assoggettati alla disciplina DAC 6, è quello afferente l'ipotesi in cui l'intermediario, a valle dell'attività di *due diligence*, si avveda che non ricorra alcuno degli elementi distintivi (cc.dd. "Hallmarks") previsti nell'Allegato 1 al decreto di attuazione.

In altre parole, poiché nel Provvedimento non è specificato, non è chiaro se la comunicazione da DAC 6 debba essere effettuata nei termini in ogni caso, ossia anche quando l'intermediario, e, in particolare, la società fiduciaria, non abbia nulla da comunicare, dunque facendo una comunicazione "vuota" (come nel caso del CRS). Si chiede conferma dell'esonero quando, ad esempio, un'operazione sia già stata segnalata alla UIF come operazione sospetta.

Anche su questo aspetto la versione definitiva della circolare potrebbe offrire qualche chiarimento in più.

* * *

4. – Proseguendo sugli aspetti maggiormente oscuri della disciplina DAC 6, si nota come la bozza di circolare non chiarisca i dubbi sollevati dal decreto ministeriale, e, in particolare, dall'art. 6, il quale specifica che gli elementi distintivi di cui all'Allegato 1, lettere A, B, C ed E, al decreto di attuazione, rilevano ai fini dell'obbligo di comunicazione solo se sono «suscettibili di determinare una riduzione delle imposte cui si applica la Direttiva 2011/16/UE» in uno dei Paesi membri dell'Unione Europea o in un Paese terzo con il quale è in vigore uno specifico accordo per lo scambio delle informazioni.

Ciò posto non è chiaro, e, sul punto, la bozza di circolare non offre spunti ulteriori, se la summenzionata riduzione debba essere anche "indebita" o "illegittima".

Ad una prima lettura della bozza di circolare pare che tale requisito non debba sussistere ai fini dell'attivazione degli obblighi di comunicazione da DAC 6, se solo si considera che, in maniera non condivisibile, la bozza precisa che "*nella determinazione degli effetti fiscali derivanti dal meccanismo transfrontaliero non si deve tener conto degli eventuali effetti limitativi derivanti da disposizioni dell'ordinamento tributario, quali ad esempio la disciplina sulle imprese controllate estere (CFC) o le disposizioni anti ibridi, che al momento in cui sorge l'obbligo di comunicazione non sono state ancora applicate. In altri termini, l'obbligo di comunicazione sussiste anche quando in sede di dichiarazione dei redditi, che normalmente viene presentata l'anno successivo e quindi oltre il termine di comunicazione del meccanismo, il contribuente è tenuto a sterilizzare in tutto o in parte gli effetti fiscali del meccanismo stesso in virtù di specifiche disposizioni limitative*".

Ebbene, non risulta di immediata comprensione la previsione di obblighi di comunicazione con riferimento a talune puntuali fattispecie transnazionali che, proprio per il rischio di evasione/elusione che potrebbero configurare, sono già oggetto di

discipline specifiche volte ad eliminare, o, quantomeno, arginare, la configurazione di tale rischio (il riferimento è, ad esempio, alla disciplina CFC o alla disciplina nazionale anti ibridi).

In questi casi, non si comprende quale sia la *ratio* sottostante gli obblighi di comunicazione DAC 6, considerato che, ad esempio, una fattispecie di disallineamento da ibridi risulta allo stato potenzialmente sterilizzabile attraverso l'applicazione delle vigenti disposizioni interne (per fare un esempio concreto, non si comprende la ragione per la quale una fattispecie come quella riportata *sub* "Esempio 14" a pag. 74 della bozza di circolare dovrebbe essere oggetto di comunicazione DAC 6, visto che l'ordinamento interno dispone di un impianto di disposizioni volte a contrastare siffatti fenomeni).

In questa prospettiva, sarebbe auspicabile che la versione definitiva della circolare offrisse un maggior contributo interpretativo sul punto, magari aprendo al riconoscimento di specifiche e circoscritte forme di esonero nell'ipotesi in cui un'operazione transazionale risulti già adeguatamente "contrastabile" mediante l'applicazione di puntuali norme interne (es., CFC o disciplina anti-ibridi).

In questo modo, si sottrarrebbero al *main benefit test* alcuni prodotti e servizi bancari e finanziari che, invece, potrebbero porre *in limine* dei problemi in tema di disallineamento da ibridi, e così si eviterebbe un eccesso di comunicazioni "a tutto campo" da parte di intermediari e/o contribuenti.

Applicando le norme interne dedicate al contrasto della pianificazione fiscale aggressiva, una volta appurato che il meccanismo transfrontaliero produce un vantaggio fiscale che è in linea con le intenzioni che il legislatore vuole perseguire (e, dunque, non configura alcun risparmio fiscale indebito), questo non dovrebbe essere oggetto di scrutinio ai fini della comunicazione DAC 6.

* * *

5. – Un ulteriore elemento poco chiaro che emerge dai provvedimenti attuativi della disciplina DAC 6 è quello afferente alla corretta valutazione del criterio del "vantaggio fiscale principale", richiesto ai fini della configurazione degli *hallmarks* A, B e per tre elementi della categoria C, soprattutto con riguardo ai vantaggi extrafiscali che non si esprimono in termini economici immediatamente tangibili e quantificabili (si pensi a semplificazioni di natura organizzativa o gestionale).

Tali vantaggi (extrafiscali), secondo la bozza di circolare, se non oggettivamente determinabili al momento in cui sorge l'obbligo di comunicazione, non devono essere tenuti in considerazione, con la configurazione, dunque, di un "limite" di cui non vi è traccia nella normativa primaria.

Questo profilo andrebbe approfondito meglio, se non altro per evitare che gli intermediari, al fini di non incorrere nelle sanzioni previste, siano obbligati a comunicare la quasi totalità delle operazioni aventi carattere transnazionale.

* * *

6. – In virtù della peculiare attività che esercitano le società fiduciarie, sensibilmente differente rispetto alla commercializzazione di prodotti e servizi di cui usualmente si occupano gli intermediari bancari e finanziari, si ritiene che tali soggetti potrebbero essere maggiormente incisi dalla disciplina DAC 6 per la frequente integrazione dell'elemento distintivo di cui alla lett. D, rubricato "*Elementi distintivi specifici riguardanti lo scambio automatico di informazioni e la titolarità effettiva*", la cui configurazione non richiede né il requisito della "riduzione dell'imposta" né il requisito del "vantaggio principale".

In particolare, la lettera D dell'Allegato 1 al decreto legislativo è dedicato all'individuazione degli elementi distintivi specifici intesi ad intercettare: *i*) i meccanismi elaborati per eludere gli obblighi in materia di scambio automatico di informazioni sui conti finanziari, classificati alla lettera D, punto 1 (D.1); *ii*) i meccanismi elaborati per eludere l'individuazione della titolarità effettiva, classificati alla lettera D, punto 2 (D.2).

Sul punto, il decreto ministeriale e la bozza di circolare chiariscono che, ad esempio, il pagamento di fatture intestate al beneficiario del trust o la gestione del patrimonio in trust sulla base di istruzioni provenienti da un soggetto diverso dal *trustee* o dal *protector* rappresentano meccanismi transfrontalieri oggetto di comunicazione, o, ancora, che vanno segnalati all'amministrazione fiscale quei meccanismi elaborati per indurre in errore un'istituzione finanziaria circa i reali beneficiari di un trust all'atto dell'apertura del conto; rientra in tale situazione quando all'apertura del conto risulti beneficiario discrezionale del trust un ente di beneficenza che, in seguito, viene però sostituito con i reali beneficiari, senza darne alcuna informativa all'istituzione finanziaria presso cui il conto è stato aperto.

Vengono ricompresi tra i meccanismi che utilizzano una struttura offshore opaca la detenzione da parte di un soggetto prestanome (nominee) delle azioni o quote di una entità veicolo offshore passivo, quando viene celata l'identità del soggetto (nominator) per conto del quale le azioni o quote sono detenute.

Da segnalare è anche il meccanismo attraverso il quale è possibile distrarre denaro o valore da una struttura offshore opaca a favore di un beneficiario, attraverso pagamenti di cui non è individuabile la fonte o che non sono rilevabili dall'amministrazione finanziaria della giurisdizione di residenza fiscale del beneficiario (ad esempio, attraverso l'erogazione di prestiti infruttiferi a favore del beneficiario o la messa a disposizione di carte di debito prepagate a favore di quest'ultimo) ovvero il meccanismo che utilizza persone o istituti giuridici costituiti in giurisdizioni che non hanno recepito in modo adeguato i più recenti requisiti per l'individuazione della titolarità legale e del titolare effettivo previsti dal GAFI con riferimento alle persone o agli istituti giuridici utilizzati.

I riportati esempi sono solo alcune delle fattispecie in cui potrebbero essere coinvolte le società fiduciarie, non essendo per l'appunto chiaro come queste si debbano comportare in altre e più frequenti ipotesi, come ad esempio i casi in cui beni immobili o beni mobili registrati siano detenuti da società residenti all'estero e le cui quote siano intestate a società fiduciarie residenti nel territorio italiano.

In queste ipotesi, sostenere sempre la sussistenza *tout court* di strutture interposte volte ad ostacolare la titolarità effettiva significherebbe per le società fiduciarie segnalare quasi la totalità delle operazioni da queste svolte e, in pratica, “paralizzarne” l'attività, con un significativo aggravio di costi in termini di tempo, mezzi e risorse.

In ogni caso, sarebbe opportuno che la versione definitiva della circolare chiarisse, alla stregua di quanto si apprende sia dal decreto di attuazione sia dalla DAC 6 (v. Considerando 13), che il meccanismo vada comunicato non solo quando produca – oggettivamente – l'effetto del non-reporting ai fini dello scambio automatico di informazioni (o dell'individuazione del titolare effettivo), ma anche quando quest'ultimo – oggettivamente – sia volto ad “alterare” o compromettere la comunicazione di tali informazioni (v. Commentario alle OECD MDR, par. 5). È il caso, ad esempio, dell'acquisto di un immobile (bene non oggetto di scambio di informazioni), che non costituisce un “meccanismo di elusione del CRS”, sebbene vengano utilizzati fondi prelevati da un deposito istituito presso un intermediario finanziario residente in una giurisdizione *compliant* (v. Commentario al Modello OCSE MDR, par. 5).

E infatti, è oggetto di comunicazione “*La commercializzazione di uno schema che incentiva la trasformazione di fondi detenuti presso un conto di deposito oggetto di comunicazione in attività non finanziarie (es. immobili, oro, pietre preziose, opere d'arte), con lo scopo prevalente di aggirare tale obbligo*”.

Un problema si pone anche sui *trusts*, con riguardo alla cui soluzione potrebbero ricavarsi alcune indicazioni contenute nelle linee guida sull'attuazione della DAC 6 pubblicate dal Regno Unito; tale documento evidenzia che la presenza di beneficiari discrezionali (individuati nominativamente o per classe) – che potrebbero non essere oggetto di comunicazione nell'ambito dello scambio automatico di informazioni (o di identificazione quali titolari effettivi) – non significa, di per sé, che il trust sia un meccanismo “in cui i titolari effettivi ... sono resi non identificabili” (v. lett. D.2.c) dell'Allegato 1 del decreto di attuazione).

I medesimi principi dovrebbero valere, altresì, laddove sia prevista la possibilità di individuare nuovi beneficiari del trust successivamente alla sua istituzione (salva l'ipotesi in cui sia ragionevole ritenere che l'esclusione temporanea sia deliberata e strumentale per evitarne l'identificazione quali titolari effettivi).

Alla luce di quanto esposto, si auspica che la versione definitiva della circolare possa meglio chiarire le condizioni al ricorrere delle quali si ritiene integrato l'elemento distintivo D, anche al fine di tenere conto, alla luce delle indicazioni già promananti dai Considerando della DAC 6 e dal Modello OCSE MDR, di tutte quelle fattispecie in cui sia

pacifica la insussistenza di un'alterazione (o compromissione) della comunicazioni CRS, avendo particolare riguardo anche alla tipologia di attività poste in essere dall'intermediario.

A questo proposito, dalla lettura della bozza di circolare si evince come la maggior parte dei chiarimenti ivi contenuti, nonché degli esempi riportati, siano per lo più "tarati" su intermediari bancari e finanziari ovvero su professionisti, ragion per cui è auspicabile che la versione definitiva (ovvero successivi documenti di prassi) contenga altri e ulteriori esempi maggiormente aderenti agli ambiti di operatività delle società fiduciarie, al fine di circoscriverne gli obblighi di comunicazione alle sole operazioni "oggettivamente" volte a compromettere l'applicazione delle procedure sullo scambio automatico di informazioni ovvero sull'identificazione del titolare effettivo.

* * *

7. – Un ultimo aspetto trattato nella bozza di circolare che potrebbe interessare le società fiduciarie residenti in Italia attiene alla ipotesi in cui tali soggetti siano intestatari di quote in società che lo Stato di costituzione o localizzazione considera "trasparenti".

Sul punto, la bozza di circolare ha il pregio di aver chiarito che, nel caso di pagamenti effettuati a società trattate come "trasparenti" nello Stato di costituzione o localizzazione, il destinatario o i destinatari del pagamento transfrontaliero, in ragione della quota di loro spettanza, andranno individuati secondo i seguenti criteri: *i)* il destinatario del pagamento coincide con il socio (partner), qualora l'entità sia considerata trasparente anche dallo Stato in cui il socio è fiscalmente residente; *ii)* il destinatario del pagamento rimane individuato nell'entità, qualora la stessa è considerata "opaca" dallo Stato in cui il socio (partner) è fiscalmente residente.

Ebbene, posto che talvolta uno degli aspetti più delicati è proprio quello della corretta individuazione della residenza fiscale della società o entità estera, e considerato peraltro che la bozza di circolare precisa che i fornitori di servizi non sono tenuti ai fini della disciplina DAC 6 ad assolvere attività di verifica aggiuntive rispetto a quelle ordinariamente effettuate, è opportuno che la versione definitiva della circolare precisi esattamente quale documentazione dovrebbe essere prodotta dall'intermediario per dimostrare la natura trasparente o meno della società o ente estero.

Sul punto, ad esempio, le linee guida sull'applicazione della DAC 6 pubblicate dal Regno Unito il 6 luglio 2020, precisano che, nel caso di entità considerate trasparenti ("*partnership*") nello Stato di residenza, l'intermediario inglese non è tenuto ad alcuna comunicazione laddove non riesca ad individuare, a valle dell'ordinaria attività di verifica da questi espletata, la residenza fiscale dei singoli soggetti ("*partners*").

Con ossequi.

Lucia Frascarelli
